

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il fatto che il contratto stipulato nella specie ricada nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 90/50/CE ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/52/CE ⁽²⁾, non precluda l'applicazione del principio enunciato nella sentenza *Telaustria* ⁽³⁾, derivante dalle libertà fondamentali sancite dal Trattato nonché dei principi generali che trovano specifica espressione in tali libertà fondamentali. L'obbligo degli Stati membri di rispettare tali principi generali viene ribadito nell'ambito della direttiva stessa (vedi supra) dall'art. 3, n. 2, che in materia di appalti pubblici detta l'obbligo generale per le autorità aggiudicatrici di evitare qualsiasi discriminazione tra forniture di servizi. Tale obbligo incombe alle autorità irlandesi tanto con riguardo ai servizi di cui all'allegato 1B quanto in ordine a quelli indicati nell'allegato 1A.

Tale interpretazione della Commissione è l'unica che può ritenersi compatibile con il sistema del mercato unico istituito dal Trattato. La giurisprudenza della Corte ha chiaramente affermato che le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi impongono obblighi agli Stati membri con riguardo all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche al di fuori dell'ambito definito dalle direttive. Ciò vale per quei tipi di contratti (quali l'aggiudicazione di servizi) non specificamente menzionati ed anche per i contratti che, pur ricompresi come tipologia, presentano un valore inferiore ai limiti indicati nelle singole direttive.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che consentire agli Stati membri — quando il diritto comunitario imponga un determinato livello di pubblicità in fattispecie di tal genere, anche quando il contratto, in considerazione della sua struttura o del suo valore, resti al di fuori dell'ambito definito dalle direttive — di non procedere ad alcuna pubblicità per gli appalti (di valore superiore ai limiti indicati nelle singole direttive), unicamente sulla base del rilievo che i servizi oggetto del medesimo ricadono nell'ambito dell'allegato 1B della direttiva, si porrebbe direttamente in contrasto con la logica del mercato unico.

⁽¹⁾ Direttiva 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Causa C-324/98, *Telaustria Verlags GmbH contro Telekom Austria AG* (Racc. 2000, pag. I-10745).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 12 dicembre 2003

(Causa C-519/03)

(2004/C 35/08)

Il 12 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con

domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, emanando gli artt. 7, secondo comma, e 19, quinto comma, della legge 12 febbraio 1999, istitutiva di un congedo parentale e di un congedo per ragioni familiari, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del punto 1 della clausola 2 del capitolo II dell'allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ⁽¹⁾, con riguardo:
 - alla sostituzione del congedo di maternità al congedo parentale, e
 - al termine a decorrere dal quale viene concesso il diritto individuale al congedo parentale.
2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Il congedo di maternità ha una finalità totalmente diversa da quella del congedo parentale. Inoltre, il punto 1 della clausola 2 dell'accordo-quadro prevede espressamente che il congedo parentale costituisce un diritto individuale pari almeno a tre mesi. La cessazione obbligatoria del congedo parentale con l'inizio del congedo di maternità non è quindi compatibile con tale disposizione di cui all'allegato della direttiva 96/34. La donna il cui congedo di maternità abbia avuto inizio nel corso del congedo parentale, in considerazione del diritto individuale ad un congedo parentale pari ad almeno tre mesi derivante dal punto 1 della clausola 2 dell'accordo-quadro, a diritto al riporto della parte del congedo parentale che non abbia potuto godere per effetto del congedo di maternità.

2. Imponendo il requisito che i figli siano nati ovvero siano stati adottati successivamente al 31 dicembre 1998, le autorità lussemburghesi hanno aggiunto un requisito non autorizzato dalla direttiva.

⁽¹⁾ GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 28 gennaio 2004

(Causa C-27/04)

(2004/C 35/09)

Il 28 gennaio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, A. van Solinge e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte:

1. Voglia dichiarare che:

- le decisioni di non adottare i provvedimenti ufficiali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ex art. 104, nn. 8 e 9;
- le «conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate dalla Francia in risposta alle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea e che prendono in esame ulteriori misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione di disavanzo eccessivo»
e
- le «conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate in Germania in risposta alle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea e che prendono in esame ulteriori misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione di disavanzo eccessivo»,

adottate dal Consiglio in data 25 novembre 2003, sono illegittime e devono pertanto essere annullate.

2. Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il sistema istituito dal Trattato e, in particolare, la procedura di cui all'art. 104 CE, prevede che, quando la Commissione ritiene che in uno Stato membro esista un disavanzo eccessivo, il Consiglio è tenuto a decidere se tale sia la situazione e, in quest'ultimo caso, a determinare le misure vincolanti per porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Orbene, pur condividendo l'analisi economica sulla quale la Commissione ha basato le sue raccomandazioni, il Consiglio si è disancorato dal quadro preciso e vincolante dell'art. 104 CE ed in cambio ha adottato un provvedimento che non è previsto dal Trattato ed è contrario al sistema istituito da quest'ultimo.

Infatti, la misura adottata dal Consiglio il 25 novembre 2003 comporta atti che producono effetti giuridici e che sono contrari al Trattato:

- Le decisioni di non adottare i provvedimenti ufficiali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ex art. 104, nn. 8 e 9, CE.

Il Consiglio non ha rispettato la procedura precisa e vincolante che esso deve seguire quando è chiamato ad applicare i nn. 8 e 9 dell'art. 104 CE. Infatti, esso non ha proceduto all'accertamento cui è tenuto quando formula raccomandazioni a uno Stato membro in caso di disavanzo eccessivo e a tali raccomandazioni non viene dato seguito. Esso ha nondimeno votato su alcune raccoman-

dazioni della Commissione ex art. 104, n. 9. Ebbene, una decisione ex art. 104, n. 9, non può essere presa in assenza di una previa decisione di accertamento ex art. 104, n. 8. Nel procedere ad una siffatta votazione, il Consiglio non ha rispettato i presupposti di applicazione dell'art. 104, n. 9, CE. Anche ipotizzando che ciò sia possibile, esso avrebbe dovuto fornire una motivazione sufficiente che giustificasse la sua decisione di non adottare la raccomandazione, pur condividendo in realtà l'analisi economica della Commissione. Di conseguenza, il Consiglio non ha rispettato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

- La sospensione del procedimento relativo ai disavanzi eccessivi.

Dalle conclusioni del Consiglio risulta che esso condivide l'analisi della Commissione, che giunge necessariamente alla conclusione che non erano presenti le condizioni per sospendere i procedimenti. La decisione di sospensione del Consiglio non rispetta pertanto i presupposti sostanziali di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 1467/97⁽¹⁾ e non soddisfa l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE. La sospensione non è stata adottata nemmeno in osservanza delle norme sulla votazione di cui al n. 13 dell'art. 104 CE, poiché essa è stata stabilita dagli Stati membri che hanno adottato l'euro e non dai 14 Stati membri, esclusi i voti dello Stato interessato. Se le norme sulla votazione fossero state rispettate, non è escluso che le conclusioni avrebbero potuto non essere adottate, in mancanza di una maggioranza qualificata.

- Il ricorso a un provvedimento non previsto dal Trattato.

Investito dalla Commissione di raccomandazioni di decisione ex art. 104, nn. 8 e 9, CE, il Consiglio ha adottato alcune «conclusioni», atto non previsto dal Trattato e in particolare dall'art. 104 del medesimo. Le istituzioni sono infatti tenute a rispettare i provvedimenti e le procedure previsti dal Trattato. Il Consiglio non poteva pertanto adottare atti diversi da quelli previsti dall'art. 104 CE, ossia decisioni che sono atti vincolanti, anche perché le sue «conclusioni» contengono elementi di decisione, come la sospensione del procedimento ed alcune raccomandazioni agli Stati membri. Il Consiglio non può esonerarsi, in modo puro e semplice, dall'obbligo di prendere decisioni conformi alle norme del Trattato e del diritto derivato, tanto più che esso condivide la motivazione su cui si basano le raccomandazioni di decisione sottoposte alla sua attenzione dalla Commissione.

- La modifica delle raccomandazioni decise dal Consiglio in forza dell'art. 104, n. 7, CE.

Il Consiglio non poteva adottare raccomandazioni contrarie a quelle previste dalle sue stesse decisioni, adottate in forza dell'art. 104, n. 7, CE, senza osservare le procedure previste dal Trattato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 1997, n. 1467, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).